

Causa Viola e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 8 gennaio 2008 (ricorso n. 7842/02)

(constata la violazione degli artt. 8, 13, 6 par. 1 e 3 Prot. n. 1 CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare sotto il profilo della libertà di corrispondenza, al diritto ad un ricorso effettivo al diritto ad un equo processo, e al diritto a libere elezioni con riferimento a procedura fallimentare anteriore all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 5 del 2006)

Fatto. Ricorso promosso per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della vita privata e familiare*), 1 Prot. n. 1 (*protezione della proprietà*) e 2 Prot. n. 4 (*libertà di circolazione*), invocati con riferimento alla durata della procedura di fallimento, 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*), 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*), e 6 par. 1 (*diritto ad un equo processo*) CEDU. Con sentenza del 2 giugno 1997 il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento della società V.A. nonché il fallimento personale dei signori Augusto Viola e Raffaele Viola in qualità di soci. Il medesimo giorno veniva fissata l'udienza per la verifica dello stato passivo ed iniziava la procedura fallimentare che il 19 aprile 2007 risultava ancora pendente. Nel 2002, i sig.ri Viola promuovevano ricorso ex lege Pinto lamentando l'irragionevole durata della procedura fallimentare nonché il prolungarsi del loro stato di interdizione derivante dalla propria condizione di fallito.

Diritto. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti si dolevano della violazione del diritto al rispetto della corrispondenza, dei beni e della libertà di circolazione, in ragione dell'eccessiva durata della procedura di fallimento. A tal proposito la Corte, richiamando la sua costante giurisprudenza in materia di esaurimento delle vie di ricorso interne ex art. 35 CEDU¹, ha ribadito che le doglianze relative alle limitazioni derivanti dal fallimento in relazione alla durata della procedura devono essere preliminarmente fatte valere attraverso il rimedio previsto dalla legge Pinto.

Nel caso di specie, la Corte ha constatato, limitatamente agli eredi di A. Viola, che l'istanza era prematura, dal momento che risultava ancora pendente la procedura dettata dalla legge c.d. Pinto, ed ha pertanto dichiarato l'irricevibilità di tale parte del ricorso, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell'art. 35 CEDU. Quanto a R Viola, tale parte di ricorso è stata parimenti ritenuta irricevibile, poiché non era stata impugnata davanti alla Corte di Cassazione la pronuncia della Corte d'appello di Roma.

Relativamente alla pretesa violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare – stante l'impossibilità del fallito di esercitare attività professionale o commerciale – la Corte ha affermato che il complesso delle incapacità derivanti dalla pronuncia di fallimento si risolve in un'indebita ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, in considerazione della natura automatica dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro, dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle stesse incapacità, così come del lasso di tempo necessario per la riabilitazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha quindi constatato la violazione dell'art. 8 CEDU.

Con riferimento alla violazione dell'art. 13 della Convenzione, la Corte, dopo aver rilevato che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa *Bottaro c. Italia*,² ha dichiarato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito argomentazioni sufficienti.

Quanto alla doglianza relativa alla privazione della capacità elettorale, la Corte, nel richiamare la sua giurisprudenza in materia (cause *Pantuso* e *Bova*), ha ravvisato la violazione dell'art. 3, Prot. n.

¹ Vedi causa *Sgattoni c. Italia* (sentenza del 6 dicembre 2005 – ricorso n. 77132/01) e *Abbatiello c. Italia* (sentenza 20 settembre 2007 - ricorso n. 39638/04).

² Nella causa *Bottaro c. Italia* (sentenza 17 luglio 2003 – ricorso n. 56298/00) la Corte ha constatato la violazione dell'art. 13 della CEDU, in quanto i mezzi di impugnazione previsti dalla legge fallimentare agli artt. 26 e 36 non costituiscono un rimedio esperibile avverso la prolungata restrizione del diritto al rispetto della corrispondenza.

1 CEDU, anche in considerazione dell'assenza di argomentazioni da parte del Governo tali da condurre ad una conclusione differente.

Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all'eccessiva durata della procedura la Corte, dopo aver ricordato che il carattere ragionevole della durata di ciascuna procedura deve essere esaminato alla luce di tutte le circostanze del caso, tenendo conto della complessità della causa e del comportamento delle parti e della autorità competenti, ha constatato che la durata della procedura fallimentare, protrattasi per 9 anni e 10 mesi, era stata eccessiva. La Corte ha in questo caso – visti anche i precedenti in materia – dichiarato la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU.

Inoltre, relativamente alla asserita violazione del diritto ad un ricorso effettivo di cui all'art. 13 CEDU, essa ha respinto tale motivo di ricorso ritenendo che la misura dell'indennizzo concesso non valesse a mettere in discussione il carattere "effettivo" del rimedio offerto dalla legge Pinto.

Infine, nel rigettare la domanda di danni materiali avanzata dai ricorrenti, stante la mancanza di un nesso di causalità tra le violazioni constatate ed il danno lamentato, la Corte ha liquidato a favore di Raffaele Viola la somma di 7.500,00 € e agli altri ricorrenti la somma di 1.500,00 € per danni morali, nonché di 1.150,00 € per le spese giudiziarie sostenute, una volta sottratto il contributo di 850,00 € concesso dal Consiglio d'Europa per l'assistenza giudiziaria.